

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione .....	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	37

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 (Articoli aggiuntivi approvati) .....	38
ALLEGATO 3 (Relazione approvata) .....	42
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....	43
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	29
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	30
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	30
ALLEGATO 5 (Emendamenti) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 14.**

#### 5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marcello DE ANGELIS (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, nella quale si riconosca l'esistenza dell'anomalia evidenziata nell'interrogazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Legge comunitaria 2011.**

**C. 4623 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri sono stati presentati articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame, che saranno posti in votazione nella seduta odierna (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 ottobre 2011*).

Dopo il voto degli emendamenti sarà esaminata la proposta di relazione sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria e la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.

Successivamente si passerà all'esame della relazione consuntiva sulla partici-

zione dell'Italia all'Unione europea nel 2010 che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fogliato 5.01 e Oliverio 5.02, in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 5.03, in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Fogliato 5.01 e Oliverio 5.02 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non comprendere la scelta della maggioranza e del Governo di non voler dare attuazione alla decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, trattandosi di uno strumento necessario ed essenziale per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati europei. Ricorda che l'Italia ha l'obbligo di dare attuazione alla predetta decisione quadro.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI replica all'onorevole Ferranti che la contrarietà del Governo non è nei confronti dell'attuazione della direttiva in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, quanto piuttosto rispetto all'articolo aggiuntivo Garavini 5.03 ed in particolare ad alcuni dei principi e criteri direttivi di delega in esso contenuti.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), si prevede un termine irragionevole e irrealistico per l'adozione dei decreti legislativi.

Nel comma 1, lettera *c*), è errato il rinvio all'articolo 2-ter della legge 31 marzo 1965, n. 575. Questa legge non esiste più, è stata abrogata dall'articolo 120, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Nello stesso comma 1, lettera *c*), il regime del mutuo riconoscimento è esteso alla confisca disposta nel procedimento di prevenzione. Tale previsione è in contrasto con la decisione quadro, che riguarda i soli provvedimenti di confisca emessi a seguito di un procedimento penale diretto all'accertamento di uno o più reati (articolo 2, lettera *c*) della decisione quadro. La confisca di prevenzione è, quindi, esclusa dallo statuto del mutuo riconoscimento in quanto non si basa sull'accertamento definitivo di un fatto di reato e non è disposta nell'ambito di un procedimento penale, bensì di un procedimento di prevenzione.

Nel comma 1, lettera *e*) e lettera *o*), è omessa l'indicazione dell'autorità giudiziaria italiana competente, rispettivamente, nella fase attiva e in quella passiva della procedura di mutuo riconoscimento. In particolare, nella lettera *o*) si fa riferimento a una generica «autorità competente dello Stato di esecuzione», ripetendo così pedissequamente il lessico della decisione quadro senza stabilire quale ufficio sia competente a ricevere e ad eseguire, previo riconoscimento, l'ordine europeo di confisca trasmesso dallo Stato membro di emissione. Ciò costituisce una grave lacuna sistematica e non consente al legislatore delegato l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente;

Nell'articolo 1, la lettera *f*) è in contrasto la lettera *b*). Infatti l'articolo 3, par. 2, della decisione quadro, al quale rinvia la lettera *b*) stabilisce che: «ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti. È evidente che, in tal caso, la trasmissione e la ricezione del certificato e della confisca non possono avvenire «nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta» (lettera *f*).

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come dall'intervento del rappresentante del Governo dovrebbe emergere non una contrarietà assoluta all'articolo aggiuntivo, quanto piuttosto il proposito di chiedere ai presentatori di riformularlo al fine di accogliere i rilievi appena evidenziati.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara di condividere l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 5.03.

Salvatore TORRISI (Pdl), relatore, dopo aver evidenziato come il disegno di legge comunitaria contenga disposizioni di competenza della Commissione giustizia del tutto condivisibili, propone di deliberare una relazione favorevole.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*) del relatore e conferisce all'onorevole Torrisi il mandato a riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

#### **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 ottobre 2011.

Salvatore TORRISI (Pdl), relatore, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

**La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.35.**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4517 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva che il disegno di legge C. 4517, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

L'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo vengono riaffermate le libertà ex articoli 8, 17, 19 e 21 della Costituzione.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, che riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi.

L'articolo 14 prevede le formalità per il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi come persone giuridiche agli effetti civili. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

L'articolo 18 prescrive gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

L'articolo 19 ha ad oggetto la disciplina dei mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4518 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia.

Inoltre, gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.****Testo unificato C. 225 Mazzocchi ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, rivela che il testo unificato in esame, che si compone di 16 articoli, è volto all'introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici.

A differenza delle aziende della filiera orafa, per le quali esiste una legislazione che prevede controlli, per il settore delle gemme non esiste alcuna normativa – a livello nazionale o comunitario – che ne preveda la certificazione a partire dalla loro importazione nel nostro Paese. Il provvedimento si prefigge, pertanto, lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di stabilire una sorta di tracciabilità della filiera delle gemme, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) reca le definizioni delle materie e dei prodotti utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere, nonché dei trattamenti cui sono stati sottoposti.

Il Capo II (articoli da 7 e 8) reca disposizioni di carattere generale.

Segnala, in particolare, l'articolo 7, comma 1, in base al quale è fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle ivi previste. Il Capo III reca disposizioni sulla responsabilità degli operatori, controversie, laboratori di analisi.

L'articolo 9 prevede che il venditore rilasci, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti. La dichiarazione è obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commer-

ciali. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15.

L'articolo 10 prevede che, in caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio.

L'articolo 11 stabilisce che qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 9, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 12.

L'articolo 12 disciplina i laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in commercio, che devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, si segnala in particolare il Capo IV, che prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 13, fatta salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, stabilisce le seguenti sanzioni:

*a)* chiunque rilasci certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

*b)* chiunque pone in commercio, anche a distanza, o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

c) chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere b) e c), sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Il Capo V (articoli 14-16) reca le disposizioni finali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.**

**C. 3722 Bernardini.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 ottobre 2011.

Enrico COSTA (Pdl) chiede a nome del suo gruppo una pausa di riflessione di almeno una settimana per meglio valutare gli emendamenti presentati, considerato che sono volti a sopprimere il testo ovvero a modificarlo sostanzialmente.

Rita BERNARDINI (PD), *relatore*, chiede che l'eventuale sospensione dei lavori non sia superiore ad una settimana, ritenendo che questo tempo sia più che sufficiente per valutare adeguatamente gli emendamenti presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del gruppo Pdl e della non contrarietà del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 26 ottobre prossimo.

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**

**C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato 5*).

Francesco Paolo SISTO (Pdl) intervenendo a titolo personale, sottolinea come la riforma in esame abbia un'enorme rilevanza e sia destinata ad incidere su una situazione, quella cui versa oggi la professione forense, ormai insostenibile. Rivolge quindi in particolare ai gruppi di opposizione la richiesta di ritirare tutti gli emendamenti presentati, in modo tale da consentire al testo della riforma di essere approvato senza modifiche, poiché a suo giudizio questa sarebbe l'unica soluzione che permetterebbe di realizzare in tempi rapidi l'ineludibile intervento normativo.

Rita BERNARDINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva come sulla riforma forense sia utile fare il punto della situazione e contribuire a chiarire alcune questioni che, nonostante

il gran parlare, continuano a rimanere oscure alla maggioranza dei cittadini ma anche degli stessi avvocati.

Ricorda come sia noto che i radicali abbiano espresso, in più occasioni e tutte le volte che è stato loro consentito, una posizione decisamente critica nei confronti del progetto di legge promosso in Parlamento sotto l'egida del Consiglio Nazionale Forense. Non è stata però una critica preconcepita. Precisa, infatti, come anche i radicali auspichino che in tempi brevissimi cambino le regole e la nuova legge entri in vigore, solo che a differenza degli altri si accontentano di una riforma qualsiasi o, peggio ancora, di una riforma che nasce già vecchia. Credono che, proprio perché la vigente legge professionale degli avvocati dura ormai da oltre 70 anni, il nuovo ordinamento non possa essere una finzione gattopardesca, ma debba invece recepire e regolare, anche legislativamente, le mutate condizioni socio-economiche nelle quali tutti gli avvocati, indistintamente, si dibattono.

La trasformazione dell'avvocatura, e del ruolo che attualmente svolge nel Paese, è sotto gli occhi di tutti: i numeri, fuori controllo ormai da molti anni, spaventano molti (250 mila avvocati su 60 milioni di abitanti), mentre l'attività dell'avvocato, di rilevanza costituzionale, volta a tutelare la libertà e i diritti dei cittadini, viene sempre più considerata un « costo » eccessivo. Se il quadro è questo, è evidente che le energie dell'avvocatura e del legislatore dovranno, per il futuro, essere meglio utilizzate non a difesa di posizioni anacronistiche e a tratti anche vagamente corporative.

Da questo punto di vista ritiene esservi perlomeno tre aspetti molto importanti che questo progetto di legge affronta in modo del tutto inadeguato e carente, il che fa propendere per un giudizio complessivamente negativo del suo articolato.

Si riferisce, in primo luogo, alla composizione, funzione, ruolo e poteri del Consiglio Nazionale forense e dei Consigli territoriali.

Proprio nell'ottica di sconfiggere le incrostazioni corporative, per i radicali rimane fondamentale procedere ad un im-

mediato ridimensionamento della potestà regolamentare del Consiglio Nazionale Forense (CNF) nonché ad una altrettanto urgente revisione della sua composizione e modalità di elezione (queste ultime, a detta di molti, estremamente singolari e che comportano che il CNF sia connotato da un forte deficit di democrazia e da un ancor più forte deficit di rappresentatività del corpo professionale degli avvocati).

Oltre al CNF va ridimensionato il potere anche degli Ordini territoriali, soprattutto quelli medio-grandi i quali gestendo – non sempre trasparentemente – grosse fette di potere, tendono a mantenere immutato *lo status quo*. Il sistema ordinistico oggi risulta fortemente squilibrato a causa degli eccessivi poteri concentrati sul Presidente e sul Consiglio, composto da un ristretto numero di eletti (un'oligarchia capace di un fortissimo potere di autoconservazione). Attualmente il Consiglio dell'Ordine è al di fuori di qualunque controllo e potere di indirizzo da parte di un'assemblea di fatto inesistente, considerata un mero « corpo » elettorale chiamata ad un voto sostanzialmente inconsapevole per la mancanza di informazioni complete sull'attività del Consiglio.

Storicamente i radicali hanno sempre contestato la natura di pubblica istituzione del CNF e dei consigli dell'ordine. Tuttavia, pur non volendo arrivare a tanto (la loro abolizione) perché si rendono conto che sarebbe chiedere troppo, pretendono che in una riforma della legge professionale il legislatore riduca quanto meno l'esercizio – da parte dei consigli dell'ordine – di funzioni improprie di rappresentanza politico-sindacale, introducendo un modello ordinistico che, riequilibrando i poteri e le funzioni loro attribuite, ne comporti una maggiore efficienza e una maggiore democraticità. E però di maggiore efficienza, democraticità e trasparenza del CNF e dei Consigli degli ordini territoriali non vi è traccia nel progetto di legge.

Introduce quindi il tema della qualità, preparazione e formazione dell'avvocato.

Sottolinea come sia risaputo quanto sia bassa la preparazione di base e specialistica dell'avvocatura. Eppure la difesa « ef-

fettiva» e la tutela dei diritti dei cittadini (beni tutelati costituzionalmente) richiedono un livello di qualificazione professionale idoneo a rafforzare la figura dell'avvocato e la sua funzione.

Per questo in linea teorica ritiene che si possa essere favorevoli all'introduzione di modalità più severe per l'esercizio della pratica forense (oggi spesso una finzione) o dell'esame per il conseguimento del titolo di avvocato. Così come, per gli stessi motivi, valuta con favore l'introduzione della «specializzazione», da sempre cavallo di battaglia dell'Unione delle camere penali italiane.

Detto questo, però, ritiene che gli interventi sulle norme relative al tirocinio e all'accesso (che senza dubbio rappresenta, oggi, il problema) sono insufficienti e inadeguate rispetto all'obiettivo che con esse il legislatore dice di voler perseguire (un'avvocatura preparata e di qualità). Non è certo imponendo ai giovani che si avvicinano alla professione un percorso a ostacoli che si migliora la qualità e la preparazione dei futuri avvocati. Da questo punto di vista i radicali ritengono non più procrastinabile piuttosto un serio ripensamento dei percorsi universitari; sono infatti necessari corsi di laurea che tengano conto della specificità della professione forense e che, accanto agli insediamenti tradizionali, introducano insegnamenti professionalizzanti (ordinamento forense, deontologia, tecniche di redazione di atti e di pareri, previdenza, gestione degli studi).

Non ritiene proponibile, come qualcuno vorrebbe, una laurea direttamente abilitante all'esercizio della professione, ma i benefici di una formazione specifica anticipata avrebbe certo ricadute positive sui giovani praticanti, sia sotto il profilo della qualità che della quantità. Il che consentirebbe di ridurre, se non abolire del tutto, la sfilza di test, dalla dubbia utilità, che oggi con questo disegno di legge si propone di introdurre (di ingresso, di verifica intermedia, di verifica finale).

Finché i corsi di giurisprudenza continueranno ad essere organizzati come sono organizzati, l'obiettivo di avere un'avvocatura forte e preparata dal punto di vista

professionale rimarrà una chimera. Non è certo con i quiz, le prove di preselezione o i crediti formativi che si può pensare di risolvere il problema; soprattutto se la gestione e l'organizzazione della pratica forense, dell'accesso alla professione, dell'aggiornamento professionale e della conquista del titolo di specializzazione vengono «delegati» a quegli stessi Consigli degli ordini che hanno dato pessima prova di sé in tutti questi decenni.

I radicali ritengono inoltre necessario un serio ripensamento del procedimento disciplinare: è noto infatti che la giurisdizione domestica rappresenta da anni una delle note più dolenti del mondo forense. Basti pensare che nel 2008, a fronte di ben duecentomila avvocati iscritti negli Albi, il CNF ha tenuto solo 43 udienze disciplinari, esaminando appena 408 ricorsi e irrogando solamente 148 sanzioni disciplinari.

Da questo punto di vista i cambiamenti contenuti nel progetto di legge sono troppo timidi ed insufficienti. Una seria riforma dell'ordinamento forense dovrebbe prevedere un organo di disciplina sottratto alle logiche di territorialità e, soprattutto, senza alcun rapporto che lega il controllato ed il controllore (vanno quindi separate le funzioni requirente da quella giudicante e ai collegi non dovranno partecipare consiglieri dell'Ordine). Massima dovrà poi essere l'affidabilità degli avvocati chiamati a far parte dell'organo disciplinare (anzianità di almeno 15 anni, mai nessuna sanzione disciplinare, incompatibilità con la carica di consigliere nazionale forense, consigliere dell'Ordine e componente di uno degli organi della Cassa forense) e sarebbe opportuno introdurre la loro non rieleggibilità (nemmeno per un solo ulteriore mandato).

Da ultimo ritiene importante ricordare che questo Paese non ha solo bisogno della riforma forense, quanto semmai della Riforma della Giustizia nel suo complesso, di cui la prima costituisce solo una delle componenti. La necessità di avere avvocati seri e preparati non può né deve essere disgiunta da tutte le altre importanti questioni che ad essa sono intimamente le-

gate. Solo per citarne alcune: terzietà del giudice, giusto processo, diritto penale minimo e del fatto e riforma del sistema sanzionatorio. Questo per dire che discutere di giustizia significa affrontare tutti gli aspetti più importanti relativi a tutti i protagonisti del processo: giudici, pubblici ministeri, avvocati, imputati e persone offese.

Conclude sottolineando come, per evitare di varare riforme che siano in realtà delle controriforme, occorra riflettere su quanto l'Italia sia ingabbiata e frenata dalle corporazioni. Ritiene quindi auspicabile l'abolizione di tutti gli ordini professionali, che assumono sempre più una connotazione corporativa, rilevando come ciò determinerebbe la produzione di effetti benefici anche sull'economia.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'intervento dell'onorevole Sisto sia assolutamente inaccettabile, poiché si pretenderebbe di non discutere in Commissione un provvedimento che già di per sé è nato in modo anomalo, essendo stato redatto dal CNF su richiesta dell'ex ministro Alfano. Ritiene che un simile intervento rientri nell'ambito di un clima più generale che ruota attorno al progetto di riforma, nel quale si ravvisa la tendenza a criminalizzare chi assume una posizione critica sul provvedimento in esame.

Ricorda, infine, come nell'ultima seduta sia stato chiesto al Governo di esprimersi in merito ai profili di compatibilità della riforma in esame con le disposizioni in materia di professioni approvate nell'ambito della recente manovra finanziaria. Auspica quindi che oggi il rappresentante del Governo possa fornire i richiesti chiarimenti.

Mario CAVALLARO (PD) chiarisce come da parte del gruppo del PD non vi sia alcuna volontà dilatoria o ostruzionistica, bensì un orientamento fortemente critico ma costruttivo. La richiesta dell'onorevole Sisto non può infatti essere accolta perché vi sono numerosi aspetti del provvedimento che devono essere discussi e approfonditi. La riforma, infatti,

così come formulata, non risolve alcuno dei problemi dell'avvocatura e si basa su presupposti, anche censuari, che considera inaccettabili. Ritiene che questa considerazione sarebbe del tutto evidente se la Commissione avesse svolto una adeguata attività istruttoria e ricorda di avere più volte chiesto al Governo, senza esito, di fornire taluni dati che considera preliminari allo sviluppo di un serio ed efficace esame del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime il proprio stupore per l'atteggiamento dell'opposizione. Rileva, infatti, come le proposte di legge presentate dai deputati dell'opposizione ricalchino, nei nodi cruciali, le soluzioni normative del testo base. Immaginava pertanto che nel dibattito si sarebbero trovati maggiori punti di incontro. Ricorda, inoltre, come il testo licenziato dal Senato, lungi dall'essere un testo dettato dal CNF e contrario all'interesse dei cittadini, è il frutto di un ampio e articolato dibattito svoltosi nella Commissione giustizia del Senato, nel quale si è raggiunto un sostanziale accordo dei gruppi su tutte le questioni più importanti. Esprime quindi rammarico per le forti divergenze che sono state oggi manifestate.

Fa presente come, all'esito degli approfondimenti che aveva preannunciato nella precedente seduta, possa ritenersi sussistente la compatibilità fra il testo in esame e le disposizioni in tema di professioni introdotte dall'articolo 3 della recente manovra finanziaria. Ciò tenuto conto delle specificità della professione forense e con riserva di valutare eventuali aggiustamenti del testo, ove se ne rilevasse l'opportunità nell'ambito dell'esame di singoli emendamenti.

Cinzia CAPANO (PD) precisa come il testo proveniente dal Senato sia stato elaborato dal CNF insieme alle altre associazioni forensi e ritiene che lo stesso non tenga adeguatamente in considerazione gli interessi degli utenti. Avrebbe quindi ritenuto preferibile la redazione di un testo

unificato che costituisse la sintesi anche delle proposte di legge dell'opposizione.

Non condivide la valutazione del rappresentante del Governo in merito alla compatibilità tra il testo in esame e le disposizioni in tema di professioni introdotte dall'articolo 3 della recente manovra finanziaria.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda come il testo elaborato dal CNF sia stato poi sensibilmente modificato dal Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato, anche tenendo conto delle proposte di legge dell'opposizione e, in particolare, di quella del senatore Casson. Nella Commissione giustizia del Senato vi è stata la convergenza di tutte le forze politiche ed una forte partecipazione del PD. Vi è stata quindi una forte discrasia tra la posizione assunta dal PD in Commissione e quella successivamente assunta in Assemblea al Senato. Ritiene pertanto che vi sia una questione politica da risolvere all'interno del PD.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come l'intervento iniziale dell'onorevole Sisto, peraltro a titolo personale, abbia innescato un dibattito in Commissione del tutto surreale, considerato che ha distolto l'attenzione da ciò di cui si dovrebbe occupare esclusivamente la Commissione in questa occasione, cioè verificare la congruità del contenuto del testo approvato dal Senato. Invece di procedere in tal senso, la Commissione si è addentrata in una polemica sterile sull'opportunità del tutto infondata di ritirare tutti gli emendamenti per approvare senza modifica il testo del Senato. Non ritiene neanche corretto chiedere al gruppo del PD di ritirare gli emendamenti presentati in quanto il corrispondente gruppo del Senato avrebbe condiviso il testo approvato in quel ramo del Parlamento. Senza entrare nel merito della fondatezza di tale affermazione, ricorda che le posizioni di una medesima componente politica possono evolversi nel tempo senza che ciò significhi incoerenza.

Nel caso in esame, a suo parere sarebbe invece opportuno concentrarsi con attenzione sui punti cardine della riforma e verificare attentamente la congruità delle proposte emendative attraverso un confronto non preconceputamente destinato ad un esito negativo.

Enrico COSTA (PdL) condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Sisto, fatto a titolo personale, in quanto è essenziale che prima di iniziare l'esame degli emendamenti siano tutti consapevoli che non vi sono i tempi, considerato che sono oramai trascorsi i tre quinti della legislatura, per iniziare sostanzialmente *ex novo* l'esame parlamentare dei principi di riforma dell'esame forense e poi approvare la legge. A suo parere se si vuole fare veramente un passo avanti per l'approvazione di una riforma da tutti richiesta è necessario esaminare il testo trasmesso dal Senato senza riprendere questioni che nell'altro ramo del Parlamento avevano trovato una soluzione, con la consapevolezza che non si potrà mai arrivare ad un testo ritenuto soddisfacente da tutti e, quindi, approvando quel testo. Dal numero degli emendamenti presentati, invece, sembrerebbe che i gruppi di opposizione non siano realmente interessati ad arrivare ad una riforma dell'ordinamento forense.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce che la classe forense oramai da anni ritiene improcrastinabile la riforma dell'ordinamento forense e che il testo approvato dal Senato, per quanto possa presentare alcuni punti non del tutto condivisibili, rappresenta comunque una risposta valida a gran parte delle richieste degli avvocati. Qualora, invece, si ritenga di modificare il testo diverrebbe altamente improbabile l'approvazione finale della legge.

Salvatore TORRISI (PdL) ritiene che l'onorevole Sisto abbia posto una questione seria che deve essere affrontata prima di passare all'esame degli emenda-

menti, se si vuole realmente arrivare all'approvazione finale della riforma. Non si tratta quindi di voler svilire le prerogative della Commissione giustizia, quanto di avere la consapevolezza che ci sono tempi ristretti per approvare una riforma tanto attesa quanto quella dell'ordinamento forense. Ricorda inoltre che oramai è passato circa un anno da quando il Senato ha approvato il testo in esame, che è stato poi esaminato attentamente dalla Commissione giustizia anche attraverso un ciclo approfondito di audizioni. Occorre ora che il Parlamento dia una risposta alla classe forense attesa da troppi anni. Per quanto attiene agli emendamenti presentati ritiene che questi possano essere esaminati in via preliminare da un Comitato ristretto che ne enuclei quelli più rilevanti, sui quali poi concentrare l'esame da parte della Commissione. Conclude sottolineando l'esigenza di individuare un percorso parlamentare costruttivo che consenta di arrivare in tempi celeri all'approvazione finale del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), facendo riferimento agli interventi degli onorevoli Costa e Torrisi circa l'esigenza di arrivare in tempi rapidi all'approvazione del testo anche in considerazione del fatto che la legislatura ha compiuto ormai circa i tre quinti del proprio percorso, evidenzia come la Commissione giustizia sia stata costretta dalla maggioranza ad occuparsi spesso e volentieri di questioni che non attengono all'interesse generale, ma solamente all'interesse di pochi. Si auspica che ora la Commissione si concentri su temi realmente importanti per la giustizia attribuendo un tempo adeguato per l'esame di un provvedimento come quello all'ordine del giorno che sicuramente attiene ad un tema di interesse generale.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente sottolinea che il gruppo della Lega si adopererà con ogni mezzo affinché sia varata la riforma della professione forense, ritenendo che presso il Senato si sia svolto un lavoro approfondito ed adeguato. Ciò non significa comunque che la

Commissione si trovi dinanzi ad un testo blindato come risulta evidente anche quegli emendamenti mirati che la Lega ha presentato per modificare alcuni punti non condivisibili. Ritiene quindi che il testo in esame con alcune ma significative modifiche possa essere approvato dalla Camera per poi essere trasmesso al Senato in vista di una celere approvazione finale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la Commissione debba comunque iniziare quanto prima l'esame nel merito degli emendamenti, considerato che la riforma dell'ordinamento forense è attesa ormai da anni.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, dopo aver dichiarato di essere ben consapevole della necessità di accelerare l'iter legislativo del provvedimento, rileva come l'ingente numero di emendamenti presentati richieda da parte del relatore un attento ed approfondito esame che non è stato possibile concludere per la seduta odierna ma che sarà in grado di portare a termine entro la seduta che potrà essere convocata martedì prossimo. A tale proposito dichiara di avere apprezzato molto l'onorevole Bernardini per essere entrata nel merito delle questioni oggetto degli emendamenti presentati dalla componente radicale. Ritiene comunque che il testo trasmesso dal Senato sia il risultato di un lavoro apprezzabile ed approfondito che ha visto coinvolto non soltanto il Consiglio nazionale forense ma tutto l'associazionismo del mondo forense. Per tale ragione rappresenta alla Commissione l'opportunità di approvare tale testo, per quanto perfezionabile in alcuni suoi punti, e così consentire di approvare finalmente quella riforma della professione forense da tutti attesa. Nel caso in cui invece si tentasse di percorrere una strada diversa volta ad approvare il miglior testo possibile, a suo parere in questa legislatura non ci sarebbero più i tempi per arrivare all'approvazione definitiva della riforma.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che martedì prossimo saranno espressi i pareri sugli emendamenti.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-05412 De Angelis: Sull'istituto penale della riabilitazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole De Angelis, va premesso che l'articolo 25 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 prevede che i certificati penali rilasciati all'interessato non contengano l'indicazione delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Essendo la dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – alla quale nell'interrogazione viene fatto riferimento – sostitutiva del certificato in questione, si ritiene che la stessa non debba comprendere l'indicazione delle precedenti condanne in relazione alle quali sia stata

concessa la riabilitazione, salvo che la stessa sia stata successivamente revocata.

L'articolo 46, comma 1 prevede, infatti: « Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

*aa)* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ».

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).****ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Designazione dell'origine*). –  
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di

origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle disposizioni nazionali attuative del rego-

lamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le pre-scrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti confezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si applicano le sanzioni previste dal presente

decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

\* 5. 01. Fogliato, Callegari.

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva).*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Designazione dell'origine*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nell'etichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli

extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che possono indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine nell'etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini e dell'olio di sansa d'oliva in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nell'etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini, non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli oli extravergini d'oliva e degli oli d'oliva vergini previsto dalle

disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Identificazione delle partite*). — 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). — 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: « inflazione » è sostituita dalla seguente: « infrazione » e le parole: « si

applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate ».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

« 1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento del-

l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo ».

\* **5. 02.** Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

ALLEGATO 3

**Legge comunitaria 2011 (C. 4623 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 4623  
recante disposizioni per l'adempimento  
degli obblighi derivanti dall'appartenenza  
dell'Italia alle Comunità europee – Legge  
comunitaria 2011,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea nel 2010 (Doc. LXXXVII, n. 4).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminata la Relazione consuntiva  
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione  
europea nel 2010,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli).**

## EMENDAMENTI

ART. 1.

*Al comma 1 dopo la parola: comunitaria aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali.*

1. 1. Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

1. 2. Di Pietro, Palomba.

*Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:*

« 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della Giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso Forense Nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzii gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. 11 Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne da espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive. ».

1. 3. Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro un anno dalla data della sua entrata in vigore con le parole: entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.*

1. 4. Beltrandi.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.*

*Conseguentemente, sempre al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: , e dei pareti di cui al primo periodo.,*

**1. 5.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, fino a: che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.; con le seguenti: previo parere di un'apposita commissione costituita dallo stesso Ministro della Giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.*

**1. 6.** Bernardini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) con le seguenti: sentito il parere del Consiglio nazionale forense (CNF).*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 7.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per gli aspetti relativi alla tutela degli utenti dei servizi legali il Ministero acquisisce altresì il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU).*

**1. 8.** Beltrandi.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dei.*

**1. 9.** Capano.

*Al comma 3 sopprimere le parole: le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e sostituirle con le parole: le fondazione e le associazioni forensi che siano costituite da almeno tre anni.*

**1. 10.** Beltrandi.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.*

**1. 11.** Beltrandi.

*Al comma 5 sopprimere le parole: Entro due anni e sostituirle con le seguenti: Entro quattro anni.*

**1. 12.** Beltrandi.

*Al comma 5 sopprimere le parole: dallo dato di entrato in vigore dell'ultimo dei regolamenti e sostituirle con le seguenti: dalla data di entrato in vigore dei singoli regolamenti.*

**1. 13.** Beltrandi.

## ART. 2.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 2. 1.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 2. 2.** Raisi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.*

**2. 3.** Beltrandi.

*Al comma 2 sopprimere le parole: e insostituibile, nella società e e in ogni sede.*

#### **2. 4. Raisi.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

#### **2. 5. Beltrandi.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro, che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:

a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;

b) coloro che hanno svolto per almeno sette anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;

c) i professori universitari di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 45.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

#### **2. 6. Beltrandi.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Condizioni per l'esercizio della professione di avvocato sono il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, e l'aver superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio della professione di avvocato può essere esercitata anche da coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti agli albi circondariali alla data di entrata in vigore della presente legge così come dagli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

#### **2. 7. Beltrandi.**

*Al comma 3 sostituire le parole:* L'iscrizione ad un albo circondariale *con le seguenti:* Il superamento dell'esame di stato di cui all'articolo 45.

*Conseguentemente, sopprimere le parole da:* Possono essere inseriti *a:* all'articolo 45.

**2. 8.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Possono essere iscritti coloro in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

*Conseguentemente sopprimere il Capo II e tutte le disposizioni che prevedono l'esame di stato e il tirocinio.*

**2. 9.** Borghesi, Di Pietro, Palomba.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* all'articolo 45, *aggiungere le seguenti:* nonché docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in possesso della laurea in Giurisprudenza,.

**2. 10.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* Possono essere altresì iscritti *fino a:* insegnamento di materie giuridiche *con le seguenti:* Possono essere altresì iscritti coloro che hanno svolto le funzioni di avvocato dello Stato purché abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondati nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.

**2. 11.** Bernardini.

*Al comma 3, terzo periodo, lettera a), dopo le parole:* coloro che hanno svolto le funzioni di, *sopprimere le seguenti:* magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di.

*Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole:* i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.

**2. 12.** Beltrandi.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).*

**2. 13.** Beltrandi.

*Al comma 3, terzo periodo, lettera b), dopo le parole:* dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, *inserire le seguenti:* ed i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, dopo cinque anni di attività di ricerca in aree scientifiche giuridiche.

**2. 14.** Rao, Ria, Mantini.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato In stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.

**2. 15.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

**2. 16.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Nelle procedure arbitrali, sia rituali che irrituali, le funzioni di arbitro possono essere ricoperte solo da avvocati iscritti agli albi e da magistrati.

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: procedure arbitrali rituali con le seguenti: procedure arbitrali.*

**2. 17.** Torrisi.

*Sopprimere i commi 5, 6, e 7.*

**2. 18.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 19.** Beltrandi.

*Al comma 5, sostituire le parole: e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali con le seguenti: e la difesa avanti agli organi giurisdizionali.*

**2. 20.** Beltrandi.

*Al comma 5 sopprimere le parole: e nelle procedure arbitrali rituali.*

**2. 21.** Beltrandi.

*Al comma 5 aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.*

*Conseguentemente al sesto comma, primo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.*

**2. 22.** Cilluffo.

*Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: e le attività di consulenza legale connesse.*

**2. 23.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 2. 24.** Follegot.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 2. 25.** Bernardini.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 2. 26.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 2. 27.** Froner, Lulli.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti.

**2. 28.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.*

**\* 2. 29.** Beltrandi.

*Al comma 6 sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere la parola: comunque.*

**\* 2. 30.** Raisi.

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**2. 31.** Borghesi, Di Pietro, Palomba.

*Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente:* Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.

**2. 32.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono consentite anche ai non iscritti al-

l'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi.

**2. 33.** Froner, Lulli.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'attività, inserire la seguente: professionale.*

**\* 2. 34.** Contento.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: l'attività, inserire la seguente: professionale.*

**\* 2. 35.** Vitali.

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: avvocati aggiungere le seguenti: libero professionisti.*

**2. 36.** Lussana.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

**\* 2. 37.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di la-

voro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

\* **2. 38.** Froner, Lulli.

*Al comma 6, sopprimere la parola: particolare.*

**2. 39.** Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole:* È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche, inserire le seguenti: e ai ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.

**2. 40.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimere il comma 7.*

**2. 41.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 8.*

**2. 42.** Beltrandi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi od oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dell'articolo 831 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o lo modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, degli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato

nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista o tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

**2. 43.** Beltrandi.

### ART. 3.

*Al comma 1, dopo le parole:* di prestare la difesa d'ufficio *inserire le seguenti:* , in quanto iscritto all'apposito elenco,.

**3. 1.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6; *con le seguenti:* predisposto ed aggiornato da un'apposita commissione costituita dal Ministro della giustizia, composta da avvocati indicati dal CNF, dai consigli dell'ordine territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari di ruolo esperti in materie giuridiche.

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le norme deontologiche forensi sono emanate dal Ministro della Giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate dalla Commissione di cui al comma 3 ogni tre anni. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**3. 2.** Bernardini.

Al comma 4, sostituire le parole: pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con la seguente: approvate.

**3. 3.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni o attraverso la costituzione di società di capitali aventi, fra le attività previste nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali di cui al comma 1 è consentita qualora la maggioranza dei soci e degli amministratori della stessa siano iscritti all'albo forense. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

4. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un

avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui ai commi 2 e 3.

5. Le associazioni e le società di cui al comma 1 sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

7. Le associazioni o le società tra professionisti di cui al comma 4 possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

**4. 1.** Raisi.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Le associazioni e società professionali di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, professionisti iscritti ad altri albi.

**4. 2.** Mantini, Rao, Ria.

*Al comma 3, dopo la parola: altresì aggiungere la parola: individualmente.*

**4. 3.** Beltrandi.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.*

**4. 4.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 5.** Beltrandi.

*Al comma 5, dopo la parola: avvocato aggiungere le parole: , in quanto tale, e, in fine, aggiungere le parole: tra avvocati e multidisciplinari.*

**4. 6.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 7.*

**4. 7.** Beltrandi.

*Al comma 11, dopo le parole: Il socio o l'associato aggiungere la seguente: avvocato.*

**4. 8.** Beltrandi.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Palomba, Di Pietro, Borghesi.

*Al comma 1, dopo le parole: L'avvocato è tenuto aggiungere le parole: verso i terzi,.*

**5. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, dopo le parole: del segreto professionale aggiungere le seguenti: e del massimo riserbo.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

**5. 3.** Beltrandi.

*Al comma 2, aggiungere in fine le parole: in ordine agli incarichi in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.*

**5. 4.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 4.*

**5. 5.** Palomba, Di Pietro, Borghesi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito.*

**5. 6.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo le parole: Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine aggiungere le seguenti: che ne rilascia apposita attestazione.*

*Conseguentemente, dopo le parole: in mancanza, aggiungere le parole: di tale variazione.*

**6. 1.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Gli avvocati italiani esercitanti la professione all'estero, e che ivi hanno la loro residenza, possano conseguire o mantenere l'iscrizione nell'albo dei circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia.

**6. 2.** Beltrandi.

#### ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti:* al Tribunale della città dove ha sede l'ordine con la presenza del presidente del consiglio dell'Ordine o di un suo delegato.

**7. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 1, sostituire le parole: al consiglio dell'ordine in seduta pubblica con le seguenti:* al Presidente del tribunale o a un suo delegato.

**7. 2.** Bernardini.

*Sopprimere la parola: solennemente.*

**7. 3.** Palomba, Di Pietro, Borghesi.

#### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Beltrandi.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 8.

*(Specializzazioni).*

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono sta-

bilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, si sensi dell'articolo.

2. Il titolo di specialista si può conseguire per esami o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. Per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato deve seguire un percorso formativo almeno biennale e sostenere un esame di specializzazione, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

4. Gli esami di specializzazione sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista e per il relativo aggiornamento. La commissione d'esami è composta da personale docente di ruolo nelle materie giuridiche afferenti al settore di specializzazione e da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto.

5. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno cinque anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione dei titoli spetta in via esclusiva al CNF. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, stabilisce con proprio regolamento i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

**8. 2.** Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando.

*Al comma 1, le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono soppresse.*

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:*

al comma 2, la lettera e) è soppressa;

al comma 2, lettera b) le parole da « ai quali possono accedere » fino a « di almeno un anno » sono soppresse;

al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis. i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazioni »;

al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis. le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo ».

*Conseguentemente:*

al comma 5 il secondo periodo è soppresso;

all'articolo 10, comma 2 le parole « del CNF di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti « di cui al comma 1 »;

il comma 3 è soppresso;

al comma 4 le parole « è attribuito esclusivamente dal CNF e » sono soppresse;

il comma 10 è sostituito dal seguente: « Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sui rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. »;

il comma 11 è soppresso.

**8. 3.** Raisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.*

**8. 4.** Raisi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: del CNF.*

*Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti i pareri aggiungere le seguenti: del CNF e.*

**8. 5.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9.*

**8. 6.** Beltrandi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: , di durata almeno biennale, con le seguenti: di durata biennale.*

**8. 7.** Beltrandi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per un totale di almeno centocinquanta ore complessive e con le seguenti: per un totale di almeno cento ore complessive.*

**8. 8.** Beltrandi.

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: ai quali possono accedere fino a: di almeno un anno.*

**8. 9.** Raisi.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ininterrottamente e senza sospensioni,.*

**8. 10.** Beltrandi.

*Al comma 2, lettera b), le parole: un anno, sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.*

**8. 11.** Bernardini.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.*

**\* 8. 12.** Bernardini.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.*

**\* 8. 13.** Beltrandi.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: prioritariamente.*

**8. 14.** Torrisi.

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*c-bis) i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazione.*

**8. 15.** Raisi.

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 5, secondo periodo;*

*all'articolo 10, comma 2 sostituire le parole: del CNF di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 1.*

**8. 16.** Raisi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\* 8. 17.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\* 8. 18.** Raisi.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.*

*Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: da almeno quindici anni.*

**8. 19.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 3.*

**8. 20.** Raisi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* presso il CNF, *con le seguenti:* , presso lo sede designato dal CNF.

**8. 21.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto *con le seguenti:* da avvocati indicati dagli ordini forensi distrettuali.

**8. 22.** Beltrandi.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* è attribuito esclusivamente dal CNF e.

**8. 23.** Raisi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis). Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista dovrà dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di essi non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace.

**8. 24.** Bernardini.

*Al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:*

« c) l'associazione non può rilasciare attestati di specializzazione o di competenza professionale; ».

*Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole:* ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c) ».

**8. 25.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Con il regolamento di cui al comma i sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per 11 riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

**8. 26.** Raisi.

*Sopprimere il comma 11.*

**\*8. 27.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimere il comma 11.*

**\*8. 28.** Raisi.

*Al comma 11 sostituire le parole:* dei corsi di cui al comma 6 *con le seguenti:* dei percorsi formativi di cui al comma 2, lettera b).

**8. 29.** Beltrandi.

ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Informazioni sull'esercizio della professione).*

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializza-

zioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

**9. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sostituirlo con il seguente:* L'avvocato è libero di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* « ART. 9 – (Pubblicità) ».

**9. 2.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente seguente:* All'avvocato è consentita la pubblicità Informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria;

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

**9. 3.** Raisi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È consentito all'avvocato dare pubblicità sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non ingannevole.

**9. 4.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 1, sostituire la parola:* informazioni *con la seguente:* pubblicità.

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità »;

b) al comma 3, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità »;

c) nella rubrica, sostituire la parola: « informazione » con la seguente: « pubblicità ».

**9. 5.** Borghesi, Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e non comparativa *con le seguenti:* anche attraverso la pubblicità.

**9. 6.** Beltrandi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. È consentito all'avvocato diffondere, anche mediante internet, inserzione sui giornali e altre forme di pubblicità, dando informazioni circa la propria specializzazione, il servizio offerto e le tariffe praticate, purché le informazioni stesse siano veritiere e rispettose delle regole della corretta concorrenza, nonché del decoro della professione. Ogni inserzione pubblicitaria deve essere preventivamente sottoposta al controllo del Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto. Il Consiglio dell'ordine può chiedere all'avvocato, con provvedimento motivato, di astenersi dall'inserzione priva di uno o più requisiti di cui al comma 1, odi

correggerne il contenuto, oppure ordinarne la rimozione quando essa sia già stata pubblicata.

**9. 7.** Bernardini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il cittadino ha diritto ad essere informato sulle modalità e sulla qualità delle prestazioni dell'avvocato e a poter comparare i costi anche attraverso la pubblicità.

**9. 8.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 3.*

**9. 9.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire le parole:* Il CNF con *le seguenti:* Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.

**9. 10.** Bernardini.

*Sopprimere il comma 4.*

**9. 11.** Beltrandi.

ART. 10.

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

**10. 1.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*10. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*10. 3.** Beltrandi.

*All'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

**10. 4.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;.

**\*10. 1.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo;.

**\*10. 6.** Raisi.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* gli avvocati *a:* ai sensi dell'articolo 8.

**10. 7.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato *con le seguenti:* gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, per tutto il periodo della loro sospensione.

**10. 8.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le parole da: gli avvocati dopo venticinque fino a: 100.000 abitanti.*

**10. 9.** Raisi.

*Al comma 2, sopprimere le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo.*

**10. 11.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2 sostituire le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; con le seguenti: gli avvocati dopo 30 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;*

**10. 12.** Bernardini.

*Al comma 2 sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età con le seguenti: dopo venti anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dell'articolo 8 per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista.*

**10. 13.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire le parole: dopo venticinque anni di iscrizione all'albo con le seguenti: venti annidi iscrizione all'albo.*

**10. 14.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le parole: i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci*

*e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*

**10. 15.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.*

**\*10. 16.** Bernardini.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: i consiglieri regionali.*

**\*10. 17.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; nonché le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.*

**\*\*10. 18.** Bernardini.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e gli assessori provinciali; nonché le parole: e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.*

**\*\*10. 19.** Beltrandi.

*Al comma 2, dopo le parole: superiore a 100.000 abitanti aggiungere le seguenti: , per il periodo del loro mandato,.*

**10. 20.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2 dopo le parole: i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, sono aggiunte le seguenti: ; i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.*

**10. 21.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimere il comma 3.*

**10. 22.** Beltrandi.

*Al comma 3, le parole:* Il CNF, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro della Giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuale dal Congresso nazionale forense,.

**10. 23.** Bernardini.

*Al comma 3, dopo le parole:* associazioni forensi *sopprimere le seguenti:* e di terzi.

**10. 24.** Beltrandi.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

**10. 25.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Sopprimere il comma 5.*

**10. 26.** Beltrandi.

*All'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente:* ART. 10 – (Obbligo di aggiornamento).

**10. 27.** Beltrandi.

#### ART. 11.

*Al comma 1, sostituire la parola:* anche *con le seguenti:* autonomamente o anche.

**11. 1.** Raisi.

*Al comma 2, dopo le parole:* in deposito dai clienti *aggiungere le seguenti:* , e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* ART. 11 – (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).

**11. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

**11. 3.** Beltrandi.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'avvocato, all'associazione o allo studio fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti o sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* ART. 11 – (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).

*Conseguentemente sostituire al comma 2 e 4 le parole:* della polizza *con le parole:* delle polizze.

**11. 4.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 3.*

**11. 5.** Beltrandi.

*Al comma 4, dopo le parole:* sono stabilite *aggiungere le seguenti:* con decreto del.

**11. 6.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 4, sostituire le parole: aggiornati ogni cinque anni con le seguenti: aggiornati ogni tre anni.*

**11. 7.** Beltrandi.

ART. 12.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 12.

*(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali).*

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in misura forfettaria in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. Le tariffe sono formulate così da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

3. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e

che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

4. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

**12. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: accordo pattuito con le seguenti: accordo scritto.*

**12. 2.** Palomba, Di Pietro, Borghesi.

*Al comma 4, dopo le parole: prestare la sua attività inserire le parole: intellettuale e materiale.*

**12. 3.** Beltrandi.

*Al comma 4, sostituire le parole: gratuitamente per giustificati motivi con le seguenti: gratuitamente per giustificati motivi, i quali, dovendo poter essere verificabili in sede di controllo fiscale, devono comunque risultare da accordo scritto con il cliente.*

**12. 4.** Beltrandi.

*Al comma 4, dopo le parole: pur giustificati motivi aggiungere le seguenti: e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di corret-

tezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute».

\* **12. 5.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute».

*Al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le seguenti:* e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

\* **12. 6.** Bernardini.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 7.** Beltrandi.

*Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* È data la massima pubblicità alle tariffe e l'avvocato, se richiesto, ne dà notizia all'atto dell'incarico al cliente, il quale ha diritto alla preventiva indicazione dei criteri per la determinazione del compenso, con l'individuazione di limiti massimi per ciascun incarico professionale. Le tariffe devono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

*Conseguentemente il terzo periodo è soppresso.*

**12. 8.** Palomba, Di Pietro, Borghesi.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

**12. 9.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50 mila euro, con atto scritto e motivato».

**12. 10.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

**12. 11.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20 mila euro, con atto scritto e motivato».

**12. 12.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimere il comma 6.*

**12. 13.** Beltrandi.

*I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:* Il compenso spettante all'avvocato è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe pro-

fessionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.

*Conseguentemente:*

*al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;*

*al comma 3 le parole o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7 sono soppresse;*

*il comma 10 è soppresso.*

**12. 14.** Raisi.

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

**12. 15.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis. È consentito che, con accordo scritto o pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute. ».

*Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le parole: e con accordo scritto, o pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.*

*Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe con le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dal comma 6-bis.*

**12. 16.** Beltrandi.

*Al comma 7 sopprimere le parole: Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene*

oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

**12. 17.** Beltrandi.

*Al comma 7 sopprimere le parole: o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.*

**12. 18.** Palomba, Di Pietro, Borghesi.

*Al comma 8 sostituire le parole: negli ultimi tre anni con le seguenti: relativamente o tale controversia.*

**12. 19.** Beltrandi.

#### ART. 13.

*Al comma 2 sostituire le parole: da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta con le seguenti: da altro avvocato, con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificato, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio.*

**13. 1.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **13. 2.** Rao, Ria.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **13. 3.** Cavallo, Ferranti, Orlando.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svol-

gono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

*Conseguentemente all'articolo 39, comma 9, sopprimere le parole:* in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, *e sostituirle con le seguenti:*, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge lo pratico è di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi.

**13. 4.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

**13. 5.** Beltrandi.

*Al comma 4, sopprimere la parola:* mai.

*Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole:* salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.

**13. 6.** Capano.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.

**13. 7.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 14.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c):*

**14. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

**14. 2.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* L'albo, gli elenchi ed i registri *e sostituirle con le seguenti:* L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), f), h) e m) e la sezione speciale di cui alla lettera i).

*Conseguentemente al comma 1, lettera h), sopprimere le parole:*, allegato al registro, di cui alla lettera g).

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 8, sopprimere la parola:* allegato.

**14. 3.** Beltrandi.

ART. 15.

*Sostituirlo con il seguente:*

15. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti.

**15. 1.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 2.*

**15. 2.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:

1-ter. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.

**15. 3.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e.*

**15. 4.** Beltrandi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio anche gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni.

**15. 5.** Bernardini.

*Sopprimere il comma 3.*

**15. 6.** Beltrandi.

#### ART. 16.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**16. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**16. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente.*

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato in regime di tempo pieno o *part-time* con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

**16. 3.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) non avere riportato condanna definitiva per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 314-bis, 377, 380 e 381 del codice penale o per delitti di falso.

**16. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.

**16. 5.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2, lettera a) dopo la parola: italiana, aggiungere le seguenti: o di uno Stato membro dell'Unione europea.*

**16. 6.** Raisi.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con un mese.*

**16. 7.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Al comma 8, quarto periodo, dopo le parole: ricorso al, sostituire la parola: CNF con le seguenti: Collegio Nazionale di Disciplina (CND).*

**16. 8.** Beltrandi.

*Al comma 8, quinto periodo, sostituire fa parola: CNF con la seguente: CND.*

**16. 9.** Beltrandi.

*Al comma 8, sesto periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.*

**16. 10.** Beltrandi.

*Al comma 10, sopprimere la lettera c).*

\* **16. 11.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 10, sopprimere la lettera c).*

\* **16. 12.** Beltrandi.

*Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per lo prima volta, della pratica,.*

**16. 13.** Beltrandi.

*Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: , per la prima volta,.*

**16. 14.** Beltrandi.

*Al comma 15, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.*

**16. 15.** Beltrandi.

*Al comma 15, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.*

**16. 16.** Beltrandi.

*Al comma 16, sostituire la parola: reiscrizioni con la seguente: reinscrizioni.*

**16. 17.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 17.*

**16. 18.** Beltrandi.

*Al comma 18, sostituire la parola: reiscritto con la seguente: reinscritto.*

**16. 19.** Beltrandi.

*Al comma 19, primo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente CND.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.*

**16. 20.** Beltrandi.

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativo per l'iscritto all'Albo che, al momento dell'iscrizione, già gode di altro trattamento assistenziale e previdenziale.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle controversie in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

**16. 01.** Palomba.

ART. 17.

*Al comma 1, dopo le parole: La professione di avvocato aggiungere le seguenti: , salvo lo possibilità di essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 19,.*

**17. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

la lettera *a)* è soppressa;

la lettera *b)* è soppressa;

la lettera *c)* è soppressa;

alla lettera *d)* sostituire le parole: « anche se con orario di lavoro limitato » con le seguenti: « svolta a tempo pieno ».

**17. 2.** Raisi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili *con le seguenti:* nell'albo e negli elenchi dei commercialisti e degli esperti contabili.

**17. 3.** Beltrandi.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* con l'esercizio *aggiungere la seguente:* effettivo.

**17. 4.** Beltrandi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* con poteri individuali *e sostituirle con le seguenti:* con effettivi poteri individuali.

**17. 5.** Beltrandi.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* attività di lavoro subordinato *aggiungere la seguente:* pubblico.

*Conseguentemente sopprimere alla lettera c), in fine, le parole:* « , nonché per gli enti e consoni pubblici e per le società a capitale interamente pubblico ».

**17. 6.** Beltrandi.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* con l'esempio della funzione di magistrato non togato.

**\* 17. 7.** Rao, Ria.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* con la magistratura non togata.

**\* 17. 8.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* con l'esercizio del mandato parlamentare;

**17. 9.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi *3-bis*, *3-quater*, *3-quinquies*, 380, 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, nonché 317, 318, *319-ter*, 320, *322-bis*, 323 del codice penale.

**17. 10.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

## ART. 18.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**18. 1.** Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate *con le seguenti:* nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle isti-

tuzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

**18. 2.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 1, dopo la parola: scuole, inserire le seguenti: primarie e.*

**18. 3.** Bernardini.

*Al comma 2, sostituire le parole: «I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono; con le seguenti; I docenti e i ricercatori universitari, purché non di ruolo, possono.*

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; sono sostituite dalle seguenti: l'elenco speciale dei docenti e dei ricercatori universitari non di ruolo.*

**18. 4.** Bernardini.

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:*

*2-bis. I ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento degli enti di appartenenza e dai contratti collettivi nazionali. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.*

**18. 5.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: l'avvocato con le seguenti: l'avvocato o il praticante abilitato.*

**19. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire le parole: con più di 500.000 abitanti con le seguenti: con più di 250.000 abitanti e, alla fine, aggiungere le parole: ; i parlamentari, i consiglieri regionali e gli assessori regionali.*

*Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 6.*

**19. 3.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2, sopprimere le parole: L'avvocato iscritto all'albo può e sostituirle con le seguenti: L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono.*

**19. 4.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati;" con le seguenti: può sempre chiedere lo sospensione dall'esercizio professionale.,*

**19. 5.** Beltrandi.

*Al comma 3 sostituire le parole: Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, con le seguenti: Della sospensione e delle sue motivazioni generiche.*

**19. 6.** Beltrandi.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: mediante l'apposito elenco previsto all'articolo 14, comma 1, lettera e).*

**19. 7.** Beltrandi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'avvocato può versare i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

**19. 8.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**\* 20. 1.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimerlo.*

**\* 20. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sopprimerlo.*

**\* 20. 3.** Beltrandi.

*Conseguentemente*

all'articolo 14, comma 1, lettera e) le parole da: « e inoltre » *fino a:* « della professione » *sono soppresse;*

l'articolo 16, comma 10, la lettera c) è soppressa;

all'articolo 28, comma 1, la lettera g) è soppressa.

**\* 20. 4.** Raisi.

*Sopprimere l'articolo 20.*

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituate e prevalente della professione.*

*Conseguentemente all'articolo 16, comma 10, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).*

**\* 20. 5.** Beltrandi.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« ART. 20. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;

c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui al comma 1 del presente articolo. ».

**20. 6.** Bernardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 20.

*(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).*

1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per

l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale verifica periodica o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. ».

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.*

*Conseguentemente all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c). ».*

*Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, sopprimere la lettera g).*

#### **20. 7. Beltrandi.**

*Al comma 1, sostituire le parole: all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, con le seguenti: all'effettivo esercizio della professione.*

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 4, sostituire le parole: « La mancanza della effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale, » con le seguenti: « il mancato effettivo esercizio della professione; »

b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « continuativo, abituale e prevalente; »

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « continuità, abitudine e prevalenza; »

d) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: « continuità, abitudine e prevalenza. »

#### **20. 8. Contento.**

*Sopprimere le parole: effettivo, continuativo, abituale e prevalente con le parole: effettivo e continuativo e le parole: effettività, continuità, abitudine e prevalenza e sostituirle con le seguenti: effettività e continuità.*

*Conseguentemente, sopprimere e sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.*

#### **20. 9. Beltrandi.**

*Al comma 1, le parole: , salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. con le seguenti: salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento almeno ai primi 5 anni di esercizio professionale. ».*

#### **20. 10. Rao, Ria, Mantini.**

*Al comma 1, sostituire la parola: reiscrizione con la seguente: reinscrizione.*

#### **20. 11. Beltrandi.**

*Al comma 1, sostituire le parole: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite con le seguenti: con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sentito il CNF.*

#### **20. 12. Rao, Ria, Mantini.**

*Al comma 1 inserire, infine, il seguente periodo:*

« In ogni caso non può essere stabilito un reddito minimo ai fini dell'iscrizione, mantenimento e reinscrizione all'albo ».

#### **20. 13. Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis, Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione: per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo, nei casi di giustificato motivo comprensivi del gravissimo impedimento, di accertati motivi di salute che ne abbiano ridotto plausibilmente la possibilità di lavoro, dopo il compimento del sessantesimo anno di età, per i due anni successiva alla nascita di un figlio o all'adozione, per le donne in maternità dal momento del concepimento al parto, in caso si sia affidatari della prole in modo esclusivo, ».

*Conseguentemente sopprimere il comma 7. ».*

**20. 14.** Beltrandi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 2 sopprimere le parole da: « anche mediante » sino a fine periodo;

b) Al comma 6 sostituire le parole: « il CNF giudica equivalente » con le seguenti: « il regolamento di cui al comma 1 individua come equivalenti »;

c) Al comma 6-bis, lettera b) sopprimere le parole da: « in modo tale » sino a fine periodo;

d) Al comma 6-bis, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) agli avvocati che dimostrino di essere gravati in maniera esclusiva di compiti di cura nei confronti di conviventi o ascendenti.

**20. 15.** Capano.

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

« Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono avere ad oggetto i periodi di attività professionale antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. »

**20. 16.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:* Le verifiche e la revisioni degli albi, degli elenchi e dei registri non possono essere eseguite prima di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

**20. 17.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 4, sostituire la parola: continuatività con la seguente: continuità.*

**20. 18.** Beltrandi.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* che dovrà essere invitato fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* che dovrà essere chiamato in audizione entro dieci giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**20. 19.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 4, sostituire le parole:* e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo *con le seguenti:* e, laddove si renda necessario o sia espressamente richiesto dall'interessato, anche l'audizione del medesimo.

**20. 20.** Beltrandi.

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:* L'avvocato cancellato dall'albo per i motivi di cui al presente articolo ha in ogni caso diritto ad una successiva reinscrizione all'albo degli avvocati.

**20. 21.** Rao, Ria, Mantini.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. In ogni caso la prova dell'effettività e della continuità non è richiesto per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

**20. 22.** Beltrandi.

*Al comma 6, sostituire le parole:* La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 *con le seguenti:* In ogni caso la prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.

**20. 23.** Beltrandi.

*Al comma 6 sostituire le parole:* con più di 30.000 abitanti *con le seguenti:* con non meno di 15.000 abitanti.

**20. 24.** Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

*Al comma 6 sostituire le parole:* con più di 50.000 abitanti *con le seguenti:* con non meno di 15.000 abitanti.

**20. 25.** Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* La prova dell'effettività e della continuità non è altresì richiesta per chi svolge gratuitamente la professione di avvocato.

**20. 26.** Rao, Ria, Mantini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.

**20. 27.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro.

**20. 28.** Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Isidori, Follegot.

*Al comma 7, lettera b) sopprimere le parole da:* in modo tale *fino a:* impossibile.

**20. 29.** Contento.

ART. 21.

*Sopprimere l'articolo.*

**21. 1.** Ferranti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 21.

*(Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori).*

1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e

regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.

3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.

4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.

5. Il termine di anni dodici di cui al comma tre è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.

6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

**21. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 21.

Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sopprimere il periodo:* Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, lettera e) sopprimere le parole:* cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e.

*Conseguentemente, sopprimere all'articolo 33, comma 3, la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sopprimere il periodo:* Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

*Conseguentemente, articolo 46, comma 1, sopprimere le parole:* tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sopprimere l'inciso,* scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,.

**21. 3.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* almeno cinque anni *con le seguenti:* almeno quattro anni.

**21. 4.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* lodevolmente e proficuamente.

**21. 5.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* , con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

**21. 6.** Beltrandi.

## ART. 22.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sino a quando siano partecipati, aggiungere la parola: prevalentemente.*

**22. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 1, sopprimere le parole: ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.*

**22. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è garantita l'autonomia, aggiungere le seguenti: anche dell'organizzazione dei relativi tempi.*

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: avvocato, inserire le seguenti: , nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare con le associazioni rappresentative degli avvocati in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati.*

**22. 3.** Torrisi.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo *ius postulandi* per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.

**22. 4.** Zeller, Brugger.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

## ART. 22-bis.

*(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).*

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di cui all'arti-

colo 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

**22. 01.** Torrisi.

## ART. 23.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m) costituiscono l'ordine forense.

**23. 1.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1, costituiscono l'Ordine forense.

**23. 2.** Beltrandi.

*Al comma 2, dopo le parole: ordini circondariali aggiungere le seguenti: , nel CND.*

**23. 3.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono associazioni di categoria a carattere privatistico che tutelano gli interessi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

**23. 4.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il Governo provvede alla graduale conversione del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali da enti pubblici in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica, senza obbligo di iscrizione né vincoli di esclusiva. Essi hanno prevalente finalità della tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

**23. 5.** Borghesi, Di Pietro, Palomba.

*Al comma 3, dopo le parole: CNF aggiungere le seguenti: , il CND.*

**23. 6.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire le parole: , sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, con le seguenti: e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;*

**23. 7.** Beltrandi.

ART. 24.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti nell'albo, negli elenchi e nel registro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h) i) e m).*

**24. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti tutti gli avvocati con le seguenti: appartengono tutti gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 14, comma 1,.*

**24. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.*

**24. 3.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 2.*

**24. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sopprimere il comma 3.*

**24. 5.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 25.

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) il revisore o il collegio dei revisori.

*Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: il collegio dei revisori inserire le seguenti: , ove previsto,.*

*Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: revisori.*

**25. 1.** Contento.

*Sopprimere il comma 3.*

**25. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

ART. 26.

*Al comma 1, sostituire le parole:* L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. *con le seguenti:* L'assemblea è costituita dall'integralità degli iscritti all'ordine circondariale forense.

**26. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, dopo le parole:* ed agli elenchi speciali *aggiungere le seguenti:* e dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati.

**26. 2.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 27.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 27.

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF secondo il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il consiglio è nullo se tra gli eletti non è rispettato l'equilibrio nella rappresentanza dei generi. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. È possibile esprimere un numero maggiore di preferenze se quelle in esubero sono destinate a donne.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. Tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

#### **27. 1.** Capano, Schirru.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Il Consiglio, fatta salva la previsione di cui all'articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto, nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) da sei membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei

praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da otto membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da dieci membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da dodici membri, di cui uno in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da diciassette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventate membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da ventisette membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti al registro dei praticanti avvocati, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

#### **27. 2.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* in base a regolamento adottato con le seguenti: dal regolamento adottato con decreto dal Ministro della giustizia sentito il CNF.

#### **27. 3.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di man-

dato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

*Conseguentemente, al comma 6, primo periodo dopo le parole: non eletti aggiungere le seguenti:* nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

**27. 4.** Di Pietro, Palomba, Di Giuseppe, Favia.

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire i seguenti:* Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

**27. 5.** Samperi, Schirru.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, *con le seguenti:* Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti all'ordine circondariale forense.

**27. 6.** Beltrandi.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: avvocati stabiliti aggiungere le seguenti:* e nel registro dei praticanti avvocati,.

**27. 7.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da:* consecutivamente fino a: anno

*con le seguenti:* per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

**27. 8.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.*

**27. 9.** Beltrandi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: non eletti, aggiungerei:* nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi.

**27. 10.** Schirru, Samperi.

*Al comma 7 sostituire la parola: quadriennio, con la parola: triennio, e la parola: quarto, con la parola: terzo.*

**27. 11.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 7, dopo le parole: quarto anno, aggiungere le seguenti:* e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

**27. 12.** Beltrandi.

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: assistenza forense sono aggiunte le seguenti* nonché di componente del CND e del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

**27. 13.** Beltrandi.

*Al comma 12, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.*

**27. 14.** Beltrandi.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal CNF, aggiungere le seguenti:* e dal CND.

**28. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**28. 2.** Torrisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**28. 3.** Beltrandi.

*Al comma 1, lettera p), dopo le parole: al CNF, aggiungere: e al CND.*

... .. Beltrandi.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.*

**28. 4.** Beltrandi.

*Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato;, con le seguenti: è autorizzato senza fini di lucro:.*

**28. 5.** Beltrandi.

*All'articolo 28, comma 3, lettera a), sostituire le parole: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; con le seguenti: un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti, a ciascun albo, elenco o registro, in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;.*

**28. 6.** Beltrandi.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: per iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi, con le seguenti: per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri e per il rilascio di certificati, copie e tessere.*

**28. 7.** Beltrandi.

*Al comma 4, sostituire la parola: garantire, con la seguente: ottenere.*

**28. 8.** Beltrandi.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

*Sportello per il cittadino.*

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

**28. 01.** Di Pietro, Palomba, Borghesi.

*Agli articoli da 32 a 36 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. Gli articoli 32, 33, 34 e 35 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 32 – (*Durata, composizione, sistema elettorale*) – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di una volta.

2. Per la elezione dei componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, composto in numero invariabile di sessanta componenti eletti nei collegi elettorali come di seguito individuati, si utilizza il sistema elettorale vigente per la elezione al Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza e assistenza forense.

3.1 collegi elettorali coincidono con i distretti di Corte d'Appello.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia indice con decreto le ele-

zioni per la costituzione del primo Consiglio Superiore dell'Avvocatura disciplinandone le modalità e la data di svolgimento.

5. Le elezioni successive sono disciplinate con regolamento emanato dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura ed hanno luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica.

6. Possono essere eletti gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.

7. Non possono essere eletti coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare e quelli che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.

8. La carica di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale forense e di componente di organi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provvede decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

9. I componenti del Consiglio Superiore dell'Avvocatura vengono eletti dalle Assemblee degli iscritti degli Ordini del Distretto di Corte d'Appello, convocate dai rispettivi Presidenti. Le operazioni di voto si svolgono contestualmente in tutti i Distretti.

10. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto con voto di preferenza limitato a due terzi dei componenti da eleggere.

11. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo speciale per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

12. La proclamazione dei risultati dell'elezione è fatta per la prima elezione dal Ministro della Giustizia e per quelle successive dal Consiglio Superiore dell'Avvocatura in carica, il quale cessa dalle sue

funzioni al momento dell'insediamento del nuovo consiglio, la cui prima adunanza è convocata dal Presidente uscente.

13. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura, nella sua prima adunanza, elegge il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza; designa le sezioni di lavoro e ne nomina fra i suoi membri i componenti ed i rispettivi presidenti.

14. Il Consiglio disciplina con regolamenti il funzionamento proprio e delle sezioni di lavoro.

15. Le sedute del Consiglio Superiore dell'Avvocatura e delle sezioni di lavoro sono valide con l'intervento di almeno un terzo più uno dei consiglieri e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

16. I regolamenti possono prevedere la costituzione di commissioni consultive del Consiglio e delle sezioni di lavoro determinandone i criteri di designazione dei componenti esterni.

ART. 33 – (*Compiti e prerogative*). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura svolge ogni compito e funzione attribuitigli dalla presente legge e dall'ordinamento e, inoltre:

a) garantisce il rispetto dei principi della presente legge;

b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

c) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorire la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio stesso e da consiglieri designati dagli ordini;

d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti

alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

*e)* propone ogni due anni al Ministro della Giustizia le tariffe professionali;

*f)* collabora con i Consigli dell'ordine circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e ne coordina l'attività fornendo indirizzi e rilasciando pareri;

*g)* gestisce i rapporti con gli organismi nazionali dell'Università anche al fine dare attuazione alle norme del Titolo III, Capo I;

*h)* esprime pareri in merito alla previdenza forense;

*i)* cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura e della professione;

*l)* esprime, su richiesta del Ministro della Giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

*m)* designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

*n)* propone al Ministro della Giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 31.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e quelle per il compimento di ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, il Consiglio:

*a)* determina la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi ed emana regolamento con il quale stabilisce procedure e modalità con le quali i Consigli dell'ordine circondariali provvedono alla riscossione ed al successivo versamento;

*b)* stabilisce diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. Il controllo sulla tenuta dei conti e sulla gestione patrimoniale del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto da un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti designati con decreto dal Ministro della Giustizia fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.

ART. 34 – (*Potestà regolamentare*). – 1. Il Consiglio Superiore dell'Avvocatura emana i regolamenti che la legge riserva alla sua potestà dopo avere acquisito i pareri scritti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dei Consigli dell'ordine circondariali ed avere sentito le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali riconosciute dal Congresso Nazionale Forense, nonché l'organismo di rappresentanza eventualmente previsto dallo statuto di quest'ultimo.

2. Al fine di predisporre la proposta di regolamento, il Consiglio Superiore dell'Avvocatura costituisce apposite Sezione e commissione.

ART. 35. – (*Controllo sull'attività del Consiglio Superiore dell'Avvocatura, attività sostitutive e cause di scioglimento*) – 1. Il controllo sul regolare svolgimento dei compiti e delle funzioni propri del Consiglio Superiore dell'Avvocatura è svolto dal Ministro della Giustizia sulla base di regolamento che ne determina modalità e procedure.

2. Il Consiglio è sciolto:

*a)* se non è in grado di funzionare regolarmente;

*b)* se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

*c)* se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

4. Lo scioglimento del Consiglio è disposto, previa diffida, con decreto del Ministro della Giustizia che nomina un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre trenta anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centot-

tanta giorni dalla data di scioglimento convoca le elezioni in sostituzione e nel frattempo esercita le funzioni del Consiglio.

5. Il decreto ministeriale di nomina del commissario può autorizzare quest'ultimo a farsi coadiuvare da un comitato, composto da non più di dodici membri da lui designati, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario; al commissario ed ai componenti del comitato spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed una indennità giornaliera, determinata dal decreto ministeriale, posta a carico del Consiglio.

2. L'articolo 36 è abrogato.

3. Dopo il Capo III è aggiunto il seguente:

*CAPO III-bis.*

*Consiglio Nazionale Forense*

ART. 36 – (*Durata e composizione*). – 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 36-ter, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il Consiglio di presidenza e nomina i componenti della sezione giurisdizionale.

ART. 36-bis – (*Compiti*). – 1. Il Consiglio Nazionale Forense, quale organo speciale di giurisdizione ai sensi della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione, esercita la funzione giurisdizionale prevista dalla presente legge secondo le

previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile, e decide con sentenza:

a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari;

b) sui ricorsi in materia iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni e annotazioni e comunque relativi alla corretta tenuta da parte dei Consigli dell'ordine di albi, elenchi speciali e registri;

c) sui ricorsi in materia di elezione dei Consigli dell'ordine e delle relative cariche;

d) sui conflitti di competenza tra Ordini circondariali ivi compresi quelli fra gli organi degli stessi.

2. Il Consiglio Nazionale Forense esercita la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti decidendo con sentenza.

3. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.

4. Le udienze del Consiglio Nazionale Forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di pubblico ministero un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

5. Il Consiglio Nazionale Forense decide con la presenza di almeno otto componenti ed il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile, anche per quanto attiene alla disciplina della astensione e ricusazione dei giudici.

6. Contro le sentenze del Consiglio Nazionale Forense pronunziate ai sensi dei commi 1 e 2 è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione da parte dell'interessato, del pubblico ministero e del Consiglio dell'ordine.

7. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio Nazionale Forense

provvede il Consiglio Superiore dell'Avvocatura fornendo ed amministrando le risorse ed il personale dipendente.

ART. 36-ter – (*Eleggibilità e incompatibilità*). – 1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di componente del Consiglio Superiore dell'Avvocatura nonché di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

*Conseguentemente al Capo III, il titolo: Consiglio Nazionale Forense, è sostituito dal seguente: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: negli ordini circondariali, sono aggiunte le seguenti nel Consiglio Superiore dell'Avvocatura;*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: Il CNF, sono aggiunte le seguenti: , il Consiglio Superiore dell'Avvocatura;*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 1, comma 3; all'articolo 3, comma 3; all'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10; all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, commi 2 e 3, all'articolo 11, commi 1 e 4; all'articolo 12, comma 3; all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6; all'articolo 16, comma 2, lettera b) e comma 20; all'articolo 20, commi 3, 5 e 6; all'articolo 21, commi 1 e*

*2; all'articolo 28, comma 1 lettera b), c) e p) e comma 5; all'articolo 31, commi 2 e 3; all'articolo 37, comma 1; all'articolo 38, comma 2; all'articolo 39, comma 10; all'articolo 41, comma 2; all'articolo 42; all'articolo 44, comma 2; all'articolo 45, comma 6; all'articolo 46, commi 1, 5 e 6; all'articolo 47, comma 2; all'articolo 49, commi 3, 7, 8 e 14; all'articolo 63, comma 1; all'articolo 64, comma 6; la parola: CNF, ovunque ricorrente, è sostituita dalle seguenti: Consiglio Superiore dell'Avvocatura.*

**32. 1.** Bernardini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.*

\* **32. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro, con la parola: tre.*

\* **32. 3.** Rao, Ria.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.*

*Conseguentemente al comma 2, quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: garantendo la rappresentanza tra i generi.*

**32. 4.** Samperi, Schirru.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: consecutivamente più di due volte, con le parole: per più di due mandati e la loro ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.*

**32. 5.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

ART. 32.

2. distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque, espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. *con le seguenti:* per le elezioni del Consiglio, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

**32. 6.** Beltrandi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 2 sopprimere il quarto periodo;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente;

« 3) I componenti del Consiglio Nazionale Forense sono eletti dagli iscritti agli albi degli Ordini circondariali appartenenti a ciascun distretto di Corte d'appello.

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel distretto, cui si può aggiungere una ulteriore preferenza solo se attribuita ad un candidato di genere femminile.

c) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «La composizione del Consiglio deve garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi, sotto pena di nullità dell'organismo eletto e conseguente rinnovo delle elezioni»;

**32. 7.** Capano.

*Sopprimere il comma 3.*

**32. 8.** Beltrandi.

*Al comma 3, dopo le parole: al di sopra dei diecimila aggiungere la seguente: iscritti.*

**32. 9.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 5.*

**32. 10.** Beltrandi.

ART. 33.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.*

**33. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**33. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 con le seguenti: come giudice del gravame.*

**33. 3.** Cavallaro.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole:* e dall'articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

**33. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 2, dopo le parole:* della sua gestione *aggiungere le seguenti:* e di quella del CND.

**33. 5.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* , e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, *con le seguenti:* , senza alcun scopo di lucro, al fine di ottenere il pareggio di bilancio,.

**33. 6.** Beltrandi.

ART. 34.

*Sopprimerlo.*

**34. 1.** Beltrandi.

ART. 35.

*Sopprimerlo.*

\* **35. 1.** Cavallaro.

*Sopprimerlo.*

\* **35. 2.** Beltrandi.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* I provvedimenti del CNF *sino alla fine.*

**35. 3.** Rao, Ria, Mantini.

ART. 36.

*Al comma 3, dopo le parole:* assistenza forense *aggiungere le seguenti:* nonché di componente del CND e del consiglio di

amministrazione di società quotate in borsa valori.

**36. 1.** Beltrandi.

ART. 37.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 37.

*(Collegio nazionale di disciplina-CND).*

1. Il CND è l'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a livello nazionale ed esercita lo funzione giurisdizionale, precedentemente di competenza del CNF, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Il Collegio Nazionale di disciplina ha sede presso il Consiglio Nazionale Forense.

3. Per le elezioni del CND, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

**37. 1.** Beltrandi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il congresso individua con propria deliberazione l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche ai fini delle consultazioni obbligatorie e facoltative previste dalla presente legge.

**37. 2.** Cavallaro.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Competenza giurisdizionale del CND).*

1. Il CND pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e

rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni del consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CND sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure disciplinari del CND, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CND sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nel casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CND alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CND, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

**37. 01.** Beltrandi.

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Funzionamento).*

1. Il CND pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 37-bis, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CND su impugnazione di delibere dei Consigli Istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 29, comma 5.

5. I costi dell'attività del CND sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense.

**37. 02.** Beltrandi.

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Eleggibilità e incompatibilità).*

1. Sono eleggibili al CND gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni prece-

denti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di componente del CND è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine, di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di componente del consiglio di amministrazione di società quotate in borsa valori.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

**37. 03.** Beltrandi.

*Al Capo IV, sostituire la rubrica: Congresso nazionale forense con la seguente: Collegio Nazionale di Disciplina.*

**37. 50.** Beltrandi.

#### ART. 39.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### ART. 39.

*(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).*

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate

dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita

convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientrano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne

faccia richiesta, In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato atte stante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.

**39. 1.** Ferranti, Cavallaro, Andrea Orlando, Cilluffo.

*All'articolo 39, sono apportate le seguenti modifiche:*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*2-bis.* Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi;

*al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, sono aggiunte le seguenti: pubblico o;*

*al comma 6, lettera b) le parole: non più di dodici mesi sono soppresse;*

*al comma 6, lettera e) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse;*

*al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al*

fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera *b*), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

*il comma 9 è sostituito dal seguente:*  
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare;

*al comma 10, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*c-bis.* I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.

**39. 2.** Raisi.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

**39. 39.** Beltrandi.

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*1-bis.* Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

**39. 3.** Raisi.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**39. 40.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 4.*

**39. 4.** Rao, Ria, Mantini.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e di attività di lavoro subordinato privato.

**39. 5.** Torrisi.

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, inserire le seguenti: pubblico o.*

**39. 6.** Raisi.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale.

**39. 7.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 5, sostituire le parole: la sua interruzione per oltre sei mesi con le seguenti: la sua interruzione per oltre un anno.*

**39. 8.** Beltrandi.

*Al comma 5, sostituire le parole: senza giustificato motivo con le seguenti: senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale.*

**39. 10.** Beltrandi.

*Al comma 6, lettera a) sopprimere le seguenti parole: con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;*

**39. 11.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni con le seguenti: con anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni.*

**39. 12.** Beltrandi.

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: non più di dodici mesi.*

*Conseguentemente, alla lettera c) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse.*

**39. 13.** Raisi.

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: per non più di dodici mesi.*

\* **39. 14.** Il Governo.

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le seguenti parole: per non più di dodici mesi;*

\* **39. 15.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 6, lettera c), sopprimere le seguenti parole: per non più di sei mesi,.*

**39. 16.** Rao, Ria, Mantini.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*6-bis.* Il tirocinio potrà essere svolto pure presso due avvocati contemporaneamente nel caso, a richiesta del praticante e su autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

**39. 17.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.

**39. 18.** Mantini, Rao, Ria.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. In ogni caso al praticante, che svolga il tirocinio presso un avvocato, è dovuto, oltre ad un completo rimborso spese, un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto professionale prestato.

**39. 19.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: non determina aggiungere le seguenti: di norma.*

**39. 20.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:* Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.

*Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare.

*Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

*c-bis.* I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.

**39. 21.** Raisi.

*Al comma 8, secondo periodo, la parola: rimborso è sostituita dalla seguente: compenso.*

**39. 22.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può

mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente. Tale compenso, pur non determinando mai l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, dovrà essere versato mediante la consegna al praticante di appositi *ticket* di pagamento, comprensivi di una quota contributiva e di una quota assicurativa, che, a richiesta del professionista, saranno predisposti dal CNF con la collaborazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

**39. 23.** Beltrandi.

*Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Inoltre al praticante avvocato è dovuto un compenso convenzionalmente pattuito o commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta per l'avvocato richiedente che, però, non può mai essere inferiore al minimo fissato dal CNF ed aggiornato annualmente.

**39. 24.** Beltrandi.

*Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Decorso il primo anno viene riconosciuto al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni.

**39. 25.** Torrisi.

*Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

**39. 26.** Beltrandi.

*Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo:* In ogni caso, il praticante che svolga il proprio tirocinio presso un avvocato ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile a titolo di rimborso spese. Questo potrà essere concordato an-

che in maniera forfettaria ma comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito annualmente quale importo minimo da ciascun consiglio dell'ordine per il foro di appartenenza.

**39. 27.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimere il comma 9.*

**39. 28.** Raisi.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Il titolare dello studio legale riconosce al tirocinante un'equa retribuzione per l'attività effettivamente espletata nell'ambito delle attività di tirocinio.

**39. 40.** Beltrandi.

*Al comma 9, sostituire le parole da: solo in sostituzione fino a stesso con le seguenti: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, nonché presso ogni altro professionista che ne faccia richiesta.*

**39. 29.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 9, dopo le parole: solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica aggiungere le seguenti: dietro compenso.*

**39. 30.** Rao, Ria, Mantini.

*Dopo il comma 9 Inserire il seguente:*

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, oltre a tutti quelli svolti successivamente quale praticante abilitato potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per riabilitazione all'esercizio della professione di av-

vocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

**39. 31.** Beltrandi.

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto, fino alla concorrenza di ventiquattro mesi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, volendo anche solo in parte, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

**39. 32.** Beltrandi.

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. I ventiquattro mesi di tirocinio professionale svolto potranno essere riscattati ai fini pensionistici, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a meno di versamento contributivo contestuale alla pratica.

**39. 33.** Beltrandi.

*Al comma 10, lettera c), premettere le seguenti parole: in attuazione della normativa comunitaria.*

**39. 34.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 10, sostituire le parole: sentito il CNF, con le seguenti: con le modalità di cui all'articolo 1.*

**39. 35.** Beltrandi.

*Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, » con le parole: tenuto conto anche di situazioni*

riferibili alla salute e alla maternità e paternità, pur se derivante da adozione, del praticante avvocato.

**39. 36.** Beltrandi.

*Al comma 11, sostituire le parole: Il praticante può con le seguenti: Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure ».*

**39. 37.** Beltrandi.

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

11-bis. Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica.

**39. 38.** Beltrandi.

ART. 41.

*Sopprimerlo.*

**41. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, lettera i) le parole: e dall'articolo 41 fino a: indirizzo professionale sono soppresse.*

**41. 2.** Raisi

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 41.

*(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).*

1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto

corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato ».

**41. 3.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.

**41. 4.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui potranno partecipare anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti dell'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, dovrà essere possibile più volte nel corso dell'anno.

**41. 5.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale

tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. Dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale.

**41. 6.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.

**41. 7.** Beltrandi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale di Giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche ed in collaborazione con ordini e associazioni forensi.

**41. 8.** Lussana, Molteni Laura, Paolini, Isidori, Follegot.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Il costo di tali corsi di formazione dovrà essere fissato ogni due anni dal CNF in maniera tale da non giustificare speculazioni e da essere uniforme su tutto il territorio dello stato.

**41. 9.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c): *con le seguenti:* Il Ministro della giustizia con proprio decreto, sentito il CNF, adotta ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), il regolamento che disciplina:

**41. 10.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* delle associazioni forensi giudicate idonee *aggiungere le seguenti:* o di altri soggetti pubblici e privati.

**41. 11.** Rao, Ria, Mantini.

*All'articolo 41, comma 2, lettera b), sostituire le parole:* la tecnica impugnatoria *con le seguenti:* la tecnica d'impugnazione.

**41. 12.** Beltrandi.

*Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da:* prevedendo un carico *sino alla fine.*

**41. 13.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio *e con le seguenti:* di centosessanta ore per l'intero biennio.

**41. 14.** Marco Beltrandi.

*Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole da:* nonché quelle per le verifiche *sino alla fine.*

**41. 15.** Rao, Ria, Mantini.

#### ART. 42.

*Al comma 1, sostituire le parole:* L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari *con le seguenti:* L'attività del praticante presso gli uffici giudiziari nello

svolgimento dell'attività ivi svolta ai fini della propria formazione.

**42. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata *con le seguenti:* Lo svolgimento del praticantato presso un ufficio giudiziario è disciplinato.

**42. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento dovrà essere recepita la funzione del praticante sia quale facente le veci di avvocato sia, se praticante abilitato al patrocinio, quale operatore in proprio e, a tal fine, dovrà essere munito di apposito tesserino rilasciato dal consiglio dell'ordine.

**42. 3.** Beltrandi.

*All'articolo 42, sostituire la rubrica con la seguente «Art. 42 – (Frequentazione degli uffici giudiziari)».*

**42. 4.** Beltrandi.

#### ART. 43.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

**43. 1.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 2.*

**43. 2.** Beltrandi.

*Al comma 3 sostituire le parole:* in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio *con le seguenti:* dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto il tirocinio.

**43. 3.** Beltrandi.

ART. 44.

*Sopprimerlo.*

**44. 1.** Beltrandi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge con periodicità annuale ed è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia, entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto, che fissa le date dell'esame, è altresì stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

**44. 2.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 2 sostituire le parole:* con periodicità annuale *con le seguenti:* con periodicità semestrale.

**44. 3.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. *con le seguenti:* nelle diverse sedi regionali determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, distribuite sul territorio nel numero di: una per le regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta; due per le regioni Calabria, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana; tre per le regioni Campania Emilia-Romagna, Lazio,

Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto.

*Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole:* Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

**44. 4.** Beltrandi.

*Al comma 2 sostituire le parole:* nelle sedi di corte d'appello determinate *con le seguenti:* nelle diverse sedi regionali determinate distribuite sul territorio, nel numero di una per le regioni con meno di millecinquecento abitanti, di due per le regioni con numero di abitanti compreso fra millecinquecentuno e quattromila, di tre per le regioni con oltre quattromila abitanti alla data del 1° gennaio dell'anno precedente,.

*Conseguentemente all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole:* Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della

giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

**44. 5.** Beltrandi.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non attribuisce punteggio nei concorsi pubblici.

**44. 6.** Capano.

#### ART. 45.

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente.*

a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere le lettere b) e c);*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La commissione motiva il voto, in applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione.

c) *al comma 7 sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

**45. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Al comma 3, sostituire le parole:* diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale *con le seguenti:* diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato.

*Conseguentemente sopprimere le parole:* ordinamento giudiziario e penitenziario e *sostituirle con le seguenti:* ordinamento giudiziario e penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.

**45. 2.** Beltrandi.

*Al comma 5, sostituire le parole:* Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. *con le seguenti:* Le prove scritte ed orali si svolgeranno due volte all'anno, contemporaneamente presso tutte le sedi regionali come determinate dall'articolo. 44, comma 2, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi regionali ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti, senza alcuna differenza fra esse in quanto ritenute omogenee relativamente alla densità di popolazione. Tali abbinamenti non potranno ripetersi se non dopo cinque tentativi.

**45. 3.** Beltrandi.

*Al comma 7, sostituire le parole:* Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali *con le seguenti:* Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia

è consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali.

**45. 4.** Beltrandi.

*Al comma 7 sostituire la parola: senza con le seguenti: anche con.*

**45. 5.** Beltrandi.

*Al comma 7 le parole: senza commenti e citazioni giurisprudenziali sostituite dalle seguenti: non commentati.*

**45. 6.** Raisi.

*Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: La durata delle prove scritte; a partire dal momento della dettatura o dalla consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati avranno nove ore di tempo mentre per la prova consistente in un atto i candidati avranno dieci ore di tempo.*

*All'articolo 45, comma 10, sopprimere le parole: Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti; per i provvedimenti di sua competenza.*

**45. 8.** Beltrandi.

*All'articolo 45, sopprimere il comma 13.*

**45. 9.** Beltrandi.

*Sopprimere il comma 13.*

**45. 10.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 46.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 46-bis.

*(Commissione di esame).*

1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.

3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori

della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e principi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

**46. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Il presidente delle sottocommissioni deve essere iscritto a un albo diverso da quelli del distretto della corte d'appello presso cui viene svolto l'esame.

**46. 2.** Troisi.

*Al comma 5, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti del CND.*

**46. 3.** Beltrandi.

*Al comma 6, dopo le parole: assistenza forense aggiungere le seguenti: del CND.*

**46. 4.** Beltrandi.

ART. 47.

*Sopprimerlo.*

**47. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 48.

*Sopprimere l'articolo.*

**48. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Al comma 1, sostituire le parole: Per i primi due anni con le seguenti: Per i primi tre anni.*

**48. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, sostituire le parole: sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali con le seguenti: sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali.*

**48. 3.** Beltrandi.

*Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:*

## TITOLO V

### PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

#### CAPO I.

#### Norme generali

ART. 49.

*(Consigli distrettuali di disciplina).*

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

ART. 50.

*(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).*

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

ART. 51.

*(Contenuto della decisione).*

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

*(Sanzioni).*

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità

dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo ai fatti inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

#### ART. 53.

*(Rapporto con il processo penale).*

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

#### ART. 54.

*(Riapertura del procedimento).*

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

#### ART. 55.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare).*

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto

della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

## ART. 56.

*(Divieto di cancellazione).*

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

## ART. 57.

*[(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).*

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

## CAPO II.

## Procedimento.

## ART. 58.

*(Procedimento disciplinare).*

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere

compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

*i)* conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

*l)* è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

*m)* la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

*n)* per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

#### ART. 59.

*(Sospensione cautelare).*

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646

del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

#### ART. 60.

*(Impugnazioni).*

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso alle Corti d'Appello da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della

corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

*(Esecuzione).*

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza della Corte d'appello all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza della Corte d'appello e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta defi-

nitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, deducendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

**49. 1. Capano.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 49.

*(Organi del procedimento disciplinare).*

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro

che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: tre membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con re-

golamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati. Al Collegio giudicante si applica quanto previsto dal comma 5 per i componenti del Collegio istruttore di disciplina.

9. Il Collegio giudicante elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere recusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

#### 49. 2. Cilluffo.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### ART. 49.

*(Consiglio di disciplina).*

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato, I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il

capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;

b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento e conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il Consiglio di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al Consiglio dell'ordine circondariale presso il cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, affinché gli dia esecuzione.

**49. 3. Cilluffo.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 49.

*(Organi del procedimento disciplinare).*

1. L'azione disciplinate è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante di disciplina, istituiti a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante di disciplina hanno competenza su tutti gli iscritti agli ordini circondariali del distretto.

3. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità

previste con regolamento del Consiglio Nazionale Forense. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Il Consiglio istruttore di disciplina viene convocato per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali in ordine all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Collegio giudicante di disciplina è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale forense. Il Collegio è integrato, per ogni singolo procedimento, da due consiglieri del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, indicati dal presidente del consiglio dell'ordine. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i

casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

8. Il Collegio giudicante di disciplina si riunisce nei termini fissati dal Consiglio Nazionale Forense nel provvedimento di nomina dei suoi membri. Nella prima riunione, i membri del Collegio giudicante di disciplina nominati dal Consiglio Nazionale Forense scelgono tra di essi il presidente.

9. La carica di componente del Consiglio giudicante di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine (salvo quanto previsto dal comma 7), di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio istruttore di disciplina. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine.

10. Ai componenti del Collegio giudicante si applicano, per quanto possibile, le cause di ricusazione ed astensione previste dal codice di procedura penale per il giudice.

11. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi.

12. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

13. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante di disciplina.

14. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il

capo di incolpazione. In caso contrario, gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

**49. 4.** Rao, Ria, Mantini.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 49.**

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante, che hanno natura di organi disciplinari autonomi ed indipendenti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Gli iscritti a ciascun consiglio dell'ordine circondariale eleggono i componenti del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina e di componente del Collegio Giudicante sono incompatibili con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante cessati dalla carica sono ineleggibili alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante eleggono tra i propri componenti il presidente,

7. Il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Il Consiglio di disciplina è composto per ogni procedimento da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione ordinaria.

9. Del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, non possono partecipare consiglieri dello stesso ordine

10. La fase istruttoria ed il dibattimento si tengono tutti in apposita sede degli organi di disciplina presso la Corte d'appello.

11. I componenti del Consiglio di disciplina e del Collegio giudicante possono essere ruscusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ruscusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13.1 costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

**49. 5.** Cavallaro.

*Al comma 3, dopo le parole: fra gli iscritti al proprio albo; sono aggiunte le seguenti: da almeno 15 anni,.*

**49. 6.** Bernardini.

*Al comma 3, sostituire le parole: del CNF con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.*

**49. 7.** Bernardini.

*Al comma 3, le parole: per più di una volta sono soppresse.*

**49. 8.** Bernardini.

*Al comma 7, sostituire le parole: del CNF, con le seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.*

**49. 9.** Bernardini.

*Al comma 7, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.*

**49. 10.** Beltrandi.

*Al comma 8, sostituire le parole: due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti, con le seguenti: sei consiglieri scelti tra gli altri ordini del distretto rispetto a quello competente ex articolo 50, comma 1. Sono membri supplenti un consigliere dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 e un consigliere di uno degli altri ordini del distretto designato a seguito di intesa ira i relativi presidenti. I consiglieri che compongono il Collegio giudicante debbono essere iscritti all'albo degli avvocati da almeno 15 anni e non debbono essere stati sospesi dall'esercizio della professione in via cautelare né aver riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare definitiva più grave dell'avvertimento.*

**49. 11.** Bernardini.

*Al comma 8, le parole: del CNF, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense.*

**49. 12.** Bernardini.

*Al comma 8, sostituire la parola: CNF con la seguente: CND.*

**49. 13.** Beltrandi.

*Al comma 14, le parole:* Il CNF, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense,.

**49. 14.** Bernardini.

*Al comma 14, sostituire la parola:* CNF con la seguente: CND.

**49. 15.** Beltrandi.

ART. 51.

*Sopprimere il comma 4.*

**51. 1.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

ART. 53.

*Al comma 5, sostituire le parole:* CNF con le seguenti: CND.

**53. 1.** Beltrandi.

ART. 54.

*Le parole:* presidente del consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante e: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle parole: presidente del Collegio giudicante di disciplina e: Collegio giudicante di disciplina.

**54. 1.** Rao, Ria, Mantini.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, pari a venti giorni, che decorre dalla notifica della decisione all'interessato.

**54. 2.** Cilluffo.

ART. 55.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Collegio giudicante di disciplina.

**55. 1.** Rao, Ria, Mantini.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le sanzioni definitive vengono annotate negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF con sistemi a distanza da chiunque vi abbia interesse.

**55. 2.** Beltrandi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale.

**55. 3.** Beltrandi.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 56.

*(Impugnazioni).*

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. Il ricorso si propone nei termini di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.

5. Il ricorso deve essere proposto nei termini di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nei termini di un anno dal deposito.

6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

**56. 1.** Cilluffo.

*Al comma 1 sostituire le parole:* al CNF *con le seguenti:* ad apposita sezione disciplinare del CNF composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti.

**56. 2.** Cavallaro.

*Al comma 1, sostituire le parole:* CNF *con le seguenti:* CNF.

**56. 3.** Beltrandi.

*Al comma 6 sostituire le parole:* Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF *con le seguenti:* Il giudizio del CNF si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF.

**56. 4.** Beltrandi.

*Al comma 7, sostituire la parola:* CNF *con le seguenti:* CND.

**56. 5.** Beltrandi.

*Al comma 8, sostituire la parola:* CNF *con le seguenti:* CND.

**56. 6.** Beltrandi.

ART. 59.

*Nella rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola:* volontaria.

**59. 1.** Cilluffo.

ART. 60.

*Al comma 1, le parole* dal consiglio dell'ordine competente *sono sostituite dalle parole* dal Collegio giudicante di disciplina, su proposta del presidente del consiglio dell'ordine competente, ovvero del Consiglio istruttore di disciplina ovvero del pubblico ministero.

**60. 1.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 7, sostituire la parola:* CNF *con le seguenti:* CNF.

**60. 2.** Beltrandi.

ART. 61.

*Al comma 1, le parole:* consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante *sono sostituite dalle parole:* Collegio giudicante di disciplina.

**61. 1.** Rao, Ria, Mantini.

*Al comma 1, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.*

**61. 2.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.*

**61. 3.** Beltrandi.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.*

**61. 4.** Beltrandi.

ART. 62.

*Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.*

**62. 1.** Beltrandi.

*Al comma 1, terzo periodo sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.*

**62. 2.** Beltrandi.

*Al comma 1, quarto periodo sostituire le parole: CNF con le seguenti: CND.*

**62. 3.** Beltrandi.

*Nella rubrica dell'articolo, sostituire la parola: CNF con le seguenti: CND.*

**62. 4.** Beltrandi.

ART. 63.

*Sopprimere il comma 3.*

**63. 1.** Beltrandi.

ART. 64.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**64. 1.** Rao, Ria, Mantini.

*Sopprimere il comma 2.*

**64. 2.** Beltrandi.

*Al comma 2, sostituire le parole: del second anno con le parole: dell'anno.*

**64. 3.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando, Cilluffo.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **64. 4.** Cavallaro, Ferranti, Andrea Orlando.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **64. 5.** Beltrandi.

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: per cui sussistono incompatibilità o.*

**64. 6.** Contento.

ART. 65.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 65-bis.

*(Modifiche alla legge 23 dicembre 1999 n. 488).*

*Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dopo le parole: sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti, aggiungere: e del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda i componenti eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 marzo del 1958, n. 195.*

**64. 01.** Rao, Ria, Mantini.